

***Oggetto: Impianto di rifiuti non pericolosi sito in C.da Casabianca in Palazzolo Acreide gestito dalla Dita Eco Ambiente srl di Augusta. Presentazione mozione ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.***

**Premesso:**

- con determinazione dirigenziale n.17 del 12.02.2016 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore Territorio e Ambiente di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale è stato autorizzato, in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta Eco Ambiente s.r.l. di Augusta un impianto di rifiuti non pericolosi sito in contrada Casa Bianca territorio di Palazzolo Acreide;
- nell'A.U.A. suddetta sono stati inseriti tra l'altro anche i rifiuti costituiti dalla frazione umida derivante da raccolta differenziata di rsu di cui al punto 16.1 lettera a) e i fanghi di depurazione di cui al punto 16.1 lettera m) del D.M. 5.2.1998 e ss.mm.ii. e per quest'ultimi è stato autorizzato l'intero processo di compostaggio;

**Considerato:**

- che con nota prot. 55877 del 23.08.2016 del Dirigente dell'U.O.S.1..2 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, è stato notificato a questo Ente il D.A. n. 332/GAB del 09.08.2016, con il quale *“l'Assessore ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sulla procedura riguardante l'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativa ad un progetto di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Contrada Casa Bianca nel territorio del Comune di Palazzolo Acreide (SR)”,* escludendo di fatto il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);
- dalla lettura del predetto D.A. si evince, tra le altre cose, che l'impianto in argomento arriverebbe a trattare una quantità considerevole di fanghi di depurazione dagli attuali 3000 ton/anno a 22.500 ton/anno con un notevole impatto sull'ambiente;

**Constatato:**

- che l'impianto della ditta Eco Ambiente insiste su una zona E2 del vigente PRG e che in prossimità dello stesso sono presenti da anni insediamenti singoli ad uso principalmente di civile abitazione;
- che con nota prot. 83/78 del 23/09/2016 in relazione al D.A. sopra citato questo Comune ha formulato delle osservazioni sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 D.Lgs n. 152/2006 relativo all'impianto in argomento eccependo che, per la tipologia di alcuni rifiuti trattati, si ritiene doversi applicare al progetto in argomento le Linee guida per la

progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di compostaggio adottate dal Commissario Delegato per emergenze e rifiuti e la tutela delle acque le quali, al punto 3.1.2 "Vincoli da considerare" prevedono "Costituisce inoltre un vincolo da considerare con particolare attenzione verificando la coerenza dei sistemi di processo e di presidi adottati, la presenza di insediamenti abitativi anche singoli nel raggio di 1000 metri; la presenza di insediamenti singoli entro i 200 metri può costituire, dopo verifica delle condizioni topografiche ed operative locali, specifico motivo di esclusione delle possibilità di autorizzazione".

**Ritenuto:**

-che nell'A.U.A. concessa dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa siano stati inseriti impropriamente anche i rifiuti costituiti dalla frazione umida derivante da raccolta differenziata da R.S.U. di cui al punto 16.1 lettera "a" e i fanghi di depurazione di cui al punto 16.1 lettera "m" del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e che nel parere prot. 174/RI.BO. del 27/01/2016, X Settore- Territorio e Ambiente del Libero Consorzio di Siracusa relativamente ai fanghi di depurazione lo stesso Libero Consorzio esprimendo parere favorevole a condizioni che (punto e) .... "prescrivendo l'applicazione dei vincoli di cui ai punti 3.1.1 3.1.2 dei criteri di ubicazioni delle linee guida e la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio" di cui all'ordinanza Commissariale n. 426 del 25/05/2002 della R.S. si prescrive quanto segue:

-si richiamano i vincoli di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2. dei " CRITERI DI UBICAZIONE" delle Linee guide sopra richiamate

Considerato che nel nuovo progetto di ampliamento trasmesso al SUAP del Comune di Palazzolo Acreide in data 22/09/2016 dalla Società Eco Ambiente srl si chiede, tra le altre cose, un aumento considerevole dei fanghi di depurazione da trattare che passerebbero dagli attuali 3.000 tonn/anno a 22.500 tonn/anno con notevole impatto sull'ambiente in quanto, per come si desume da tali elaborati, tutta la struttura coperta sarebbe utilizzata per il trattamento dei fanghi, mentre le altre frazioni merceologiche dei rifiuti, compresi i fanghi nella fase di maturazione e stoccaggio, rimarrebbero sul piazzale;

**Tenuto conto:**

-che l'impianto è ubicato nel territorio di questo Comune in Contrada Casa Bianca riportato in catasto al foglio 41 particella 56 sub 1,2 e 3, in zona E2 del vigente PRG e per come riportato nel certificato di destinazione urbanistica allegato all'istanza di AUA, la zona è antropizzata con la presenza soprattutto di civili abitazioni anche a poche decine di metri dall'impianto che diventano un consistente numero, circa 60, nel raggio di 1000 metri;

-che nella conferenza dei servizi indetta dal X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per il giorno 19/10/2016 il Responsabile del Settore Urbanistica di questo Comune con nota prot. 8769 del 04.10.2016 ha espresso parere negativo al progetto presentato dalla

Società Eco Ambiente srl in data 22/09/2016 perché tale intervento non è compatibile con lo strumento urbanistico vigente, in quanto nelle zone agricole non è prevista la destinazione d'uso per attività di trattamento rifiuti non pericolosi ed inoltre perché non vengono rispettate le distanze dagli insediamenti abitativi.

Dato atto, altresì, che il Sindaco, presente a tale conferenza, di servizi ha formulato una serie di osservazioni legate sia al primo progetto presentato al SUAP di Palazzolo A. in data 11.11.2015 in cui facendo rilevare tra le altre cose che nel certificato di destinazione urbanistica si riportava in maniera chiara l'antropizzazione del territorio agricolo in cui ricade l'impianto, sia sul progetto di ampliamento, evidenziando le contraddizioni di quanto dichiarato dal progettista e la reale presenza di insediamenti civici nella zona, specificatamente indicate nel verbale della conferenza dei servizi del 19/10/2016, ha fatto rilevare altresì, come il progetto di ampliamento non prevede per tutto il perimetro la barriera arborea, con funzioni antivivise, antirumore e antipolvere così come prescritto dal D.A. n. 322/GAB del 09/10/2016.

Tenuto conto:

-che il dirigente del X Settore del Libero Consorzio Comunale, presidente della conferenza, si è riservata l'adozione del provvedimento finale dopo l'ulteriore valutazione della documentazione

-che da tale decisione potrebbero scaturire delle azioni da intraprendere a tutela dei cittadini dimoranti nell'area di localizzazione dell'impianto di cui trattasi.

Ritenuto opportuno sull'argomento acquisire le determinazioni del Consiglio Comunale, i sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari presentano la mozione in merito all'impianto di rifiuti non pericolosi sito in C.da Casa Bianca di questo Comune gestito dalla Ditta Eco Ambiente s.r.l. di Augusta.

I Consiglieri firmatari: